

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Le modalità per qualificare un servizio pubblico o per individuarne o meno la rilevanza economica. Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 23.10.2012, n. 5409	2
Agenzia del Territorio – On line le quotazioni immobiliari del 1° semestre 2012 per tutti i Comuni italiani	3
Istruzioni Operative DMA 2 – Gestione e compilazione delle denunce mensili e modalità di comunicazione dei dati. Comunicato Inps n. 17297 del 24 ottobre 2012	3
Ministero dell’Economia e delle Finanze: Riduzioni di spesa per consumi intermedi – Circolare n. 31 del 23 ottobre 2012	4
Aran: aggiornata la raccolta sistematica delle norme contrattuali per le autonomie locali: comparto Regioni ed Autonomie Locali, Segretari Comunali e Provinciali	5
Problematiche relative all’affidamento dei servizi di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Interrogazione Camera dei Deputati 24 ottobre 2012	5
Il Comune che mette in liquidazione una propria società in house e reintegra i lavoratori è tenuto a rispettare l’obbligo di riduzione delle spese di personale, previsto dall’art. 1, comma 557 della 296/2006 – Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 26 del 24 ottobre 2012	6
Vademecum sull’istituto della Responsabilità solidale negli appalti	7
Consiglio dei Ministri: ripristino della disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012	8

Le modalità per qualificare un servizio pubblico o per individuarne o meno la rilevanza economica. Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 23.10.2012, n. 5409

Partendo dall'analizzare il servizio di illuminazione votiva gestito da un Comune, il Consiglio di Stato ha sostenuto che in via di principio va considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).

In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è ragionevole pensare che si debba prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi).

Dunque, la distinzione di cui si sta parlando può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica.

Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 Cod. civ. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso).

Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.

La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr. Cons. Stato, n. 5097 del 2009), sicché non rileva l'irrisorietà dell'utile che in concreto un servizio per come svolto produca.

Agenzia del Territorio – On line le quotazioni immobiliari del 1° semestre 2012 per tutti i Comuni italiani

L'Agenzia del territorio rende noto che sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.gov.it), sono pubblicate le quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, riferite al 1° semestre 2012 per tutti i Comuni italiani.

È possibile effettuare la consultazione delle quotazioni, oltre che con i tradizionali strumenti di ricerca alfanumerica, anche con il servizio di navigazione territoriale GEOPOI®.

Il servizio è esteso a circa 7.500 Comuni italiani.

La consultazione della Banca Dati delle quotazioni immobiliari è disponibile anche per i semestri precedenti, a partire dal 1° semestre 2011.

Istruzioni Operative DMA 2 – Gestione e compilazione delle denunce mensili e modalità di comunicazione dei dati. Comunicato Inps n. 17297 del 24 ottobre 2012

L'Inps rende noto che dal 1° novembre 2012, (retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012), le denunce mensili degli Enti, delle Amministrazioni e delle Aziende, iscritti ad una delle gestioni amministrate dalla Gestione ex INPDAP costituiranno parte integrante del flusso UNIEMENS, assumendo la nuova denominazione di ListaPosPA.

Per le denunce relative alle retribuzioni liquidate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012, sarà possibile compilare la denuncia individuale valorizzando l'elemento EO_PeriodoNelMese anche per le denunce trasmesse oltre i termini ordinari (mese successivo a quello di riferimento). Al fine di agevolare la compilazione della ListaPosPa sono stati elaborati due documenti :

- Istruzione Operative DMA 2, corredato da numerosi esempi di compilazione;
- Tabella sinottica Stati di servizio, di sintesi dei valori da indicare nella denuncia per gli elementi afferenti alla gestione pensionistica e alla gestione previdenziale in relazione ai diversi stati di servizio.

Tutta la documentazione è reperibile su www.inps.it nella sezione Gestione ex INPDAP, Amministrazioni ed Enti, DMA 2 - UNIEMENS.

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Riduzioni di spesa per consumi intermedi – Circolare n. 31 del 23 ottobre 2012

Facendo seguito alla precedente circolare n. 28 del 12 settembre 2012, il MEF fornisce ulteriori indicazioni circa l'applicazione agli enti ed organismi pubblici delle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di riduzione dei consumi intermedi.

Le voci di spesa da considerare ai fini di quanto previsto dal citato articolo 8 sono rinvenibili anche nella definizione adottata dall'allegato alla circolare MEF - Dipartimento RGS del 2 febbraio 2009, n. 5, contenente la descrizione analitica dei codici gestionali per i pagamenti del bilancio dello Stato, (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/Circolare-del-2-febbraio-2009-n.-5.html>)

Pertanto, i consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input di un processo di produzione, escluso il capitale fisso, il cui consumo è registrato come ammortamento.

Ad ulteriore specificazione il MEF conferma che rientrano tra i consumi intermedi tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall'Amministrazione.

Pertanto vanno considerate come consumi intermedi tutte le voci di spesa incluse all'interno della categoria "Uscite per l'acquisto di beni e consumo di servizi", oltre alle spese per missioni, sia del personale dipendente che di quello degli organi di amministrazione e controllo, mentre sono da ritenere escluse le spese per indennità e compensi dovuti agli stessi organi di amministrazione e controllo.

Quanto alle manutenzioni degli immobili sono escluse le manutenzioni straordinarie, in quanto, riguardando la spesa in conto capitale, mentre sono incluse le manutenzioni ordinarie che riguardano la sede, gli uffici ed altri locali strumentalmente funzionali all'attività dell'ente.

Sono escluse invece le spese per manutenzione ordinaria a carico del proprietario che riguardi gli immobili da reddito, in quanto è funzionale ad acquisire una rendita.

Per le spese legali si devono includere quelle per consulenze e sono escluse quelle per la tutela legale dell'ente in giudizio.

Per quanto riguarda le spese per le mense dei dipendenti, sono da escludere gli importi relativi ai buoni pasto e quelli pagati o da pagare per prestazioni richieste a terzi per servizi di ristorazione.

Al contrario, sono da ritenersi incluse le spese per i c.d. global service mensa e la ristorazione collettiva.

In testo della circolare è reperibile su www.rgs.mef.gov.it

Aran: aggiornata la raccolta sistematica delle norme contrattuali per le autonomie locali: comparto Regioni ed Autonomie Locali, Segretari Comunali e Provinciali

L'Aran rende noto che è disponibile on line sul sito www.aranagenzia.it l'aggiornamento della raccolta sistematica delle norme contrattuali raccolte secondo un ordine logico-sistematico. Per ciascun istituto contrattuale è possibile consultare tutte le disposizioni vigenti, anche se sottoscritte in contratti diversi.

Gli aggiornamenti pubblicati sono relativi ai contratti della dirigenza e dei segretari comunali e provinciali.

La documentazione è reperibile su:

http://www.aranagenzia.it/attachments/article/4914/AreaII_Raccolta%20sistematica_sett_2012.pdf

<http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/raccolte-sistematiche>

Problematiche relative all'affidamento dei servizi di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Interrogazione Camera dei Deputati 24 ottobre 2012

In sede di svolgimento dell'interrogazione Camera dei deputati 24/10/2012, n. 5-08140 - Commissione Finanze, il dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue:

L'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (TARES), al quale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Il comma 29 dello stesso articolo 14 prevede che: « comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo» .

Il successivo comma 31 stabilisce che, in tali casi, l'applicazione e la riscossione della tariffa è effettuata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La citata maggiorazione è riscossa, invece, direttamente dal comune, a norma del comma 32 dell'articolo in questione.

Il Dipartimento sottolinea che la distinta modalità di riscossione nell'ipotesi dell'applicazione della tariffa puntuale, di cui al citato comma 29, trova il suo fondamento nella circostanza che detta tariffa ha « natura corrispettiva », mentre la maggiorazione ha « natura tributaria ».

Il comune può, comunque, esternalizzare la riscossione della maggiorazione in questione, nel rispetto dei principi stabiliti nell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il Dipartimento, infine, fa presente che, le criticità sopra evidenziate in ordine alla riscossione del tributo in argomento, potrebbero essere superate prevedendo che la maggiorazione suddetta venga riscossa dallo stesso affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale sarebbe obbligato, contestualmente, a riversarla al comune destinatario del gettito.

Il Comune che mette in liquidazione una propria società in house e reintegra i lavoratori è tenuto a rispettare l'obbligo di riduzione delle spese di personale, previsto dall'art. 1, comma 557 della 296/2006 – Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 26 del 24 ottobre 2012

La Corte dei Conti - Sezioni riunite si è occupata del caso di un Comune (con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) che si trova nella condizione di mettere in liquidazione, ai sensi dell'art. 14, comma 32

della legge 122 del 2010 una società in house e contestualmente di dover reintegrare gli ex dipendenti comunali trasferiti alla società essendo stato sottoscritto accordo sindacale in tale senso.

La Corte ricorda che le disposizioni vigenti prevedono da un lato, l'obbligo di ridurre annualmente la spesa per il personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006 come successivamente più volte modificato) e, dall'altro, la necessità di rispettare un rapporto strutturale tra spese del personale e spese correnti, cui si riconduce la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Ai fini del computo di detta percentuale si calcolano anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non avente carattere industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (art. 20, comma 9 del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011).

La rigida applicazione di tali disposizioni pone seri limiti agli enti locali nella scelta organizzativa più idonea nella gestione dei servizi e delle attività connesse alle attività istituzionali, atteso che la possibilità di reinternalizzare un servizio precedentemente affidato all'esterno, pur se più economica, efficiente ed efficace o comunque obbligatoria, è destinata comunque ad incidere sulla complessiva voce di spesa per il personale se questa non può essere rapportata anche alla spesa sostenuta allo stesso titolo nell'altra forma organizzativa.

Secondo la Corte dei Conti la riduzione della spesa di personale rispetto a quella degli esercizi precedenti ha carattere cogente e non derogabile, non è pertanto possibile superare la rigorosa interpretazione delle disposizioni vincolistiche dettate in materia di spesa del personale.

La Corte pertanto conclude che l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale (commi 557, 557-bis e 557-ter dell'art. 1, della legge 296/2006), trattandosi di disposizioni, di natura cogente e inderogabile, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari.

Vademecum sull'istituto della Responsabilità solidale negli appalti

Si segnala che l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ha predisposto una guida mirata a fornire un quadro sintetico della responsabilità solidale negli appalti alla luce dei recenti interventi normativi sulla materia.

Il Vademecum affronta, in particolare, gli aspetti contributivi e retributivi dell'istituto, nonché quelli degli istituti correlati. Il documento è reperibile su www.ance.it

Consiglio dei Ministri: ripristino della disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre è stato approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.

Al momento non si conosce l'esatto contenuto del decreto che dovrebbe cancellare la trattenuta relativa al prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione.

Il valore delle somme trattenute, che riguardano oltre tre milioni di dipendenti pubblici, è di quasi 4 miliardi di euro che a questo punto "dovrebbero" essere restituite dall'Inpdap.

Non conoscendo ancora il testo del provvedimento non si esclude che il Governo possa aver deciso anche di non procedere alla restituzione, in tal caso sarà necessario che ciascun dipendente dovrà avanzare una richiesta individuale.

Bergamo, 29 ottobre 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord